

LEGGE 14-9-2011 N. 148  
SANZIONE ACCESSORIA  
A CARICO DI PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI

QUALORA SIANO STATE CONTESTATE A CARICO DI SOGGETTI ISCRITTI IN ALBI OVVERO AD ORDINI PROFESSIONALI, NEL CORSO DI UN QUINQUENNIO, QUATTRO DISTINTE VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI EMETTERE IL DOCUMENTO CERTIFICATIVO DEI CORRISPETTIVI COMPIUTE IN GIORNI DIVERSI, E' DISPOSTA IN OGNI CASO LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO O ALL'ORDINE PER UN PERIODO DA TRE GIORNI AD UN MESE. IN CASO DI RECIDIVA, LA SOSPENSIONE E' DISPOSTA PER UN PERIODO DA QUINDICI GIORNI A SEI MESI.

SI DISPONE INOLTRE CHE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SIA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. GLI ATTI DI SOSPENSIONE SONO COMUNICATI DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE ALL'ORDINE PROFESSIONALE OVVERO AL SOGGETTO COMPETENTE ALLA TENUTA DELL'ALBO AFFINCHE' NE SIA DATA PUBBLICAZIONE SUL RELATIVO SITO INTERNET. NEL CASO IN CUI TALI VIOLAZIONI SIANO COMMESSE NELL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI ATTIVITA' PROFESSIONALE LA SANZIONE ACCESSORIA E' DISPOSTA NEI CONFRONTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI.

SI SOTTOLINEA CHE LA PARTICOLARITA' DELLA NORMA DERIVA DAL FATTO CHE LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE SIA COMMINATA DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ORGANO TERZO, RISPETTO ALLA GESTIONE DEL POTERE DISCIPLINARE DEVOLUTO PER LEGGE AGLI ORDINI PROFESSIONALI. PERTANTO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DIVENTA UN "MERO" ESECUTORE, PERCHE' DOVRA' PRENDERE ATTO DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DA UN ALTRO ENTE.

DOTT. PASQUALE TALERICO  
CONSULTA NAZIONALE  
FIMMG - FISCO CALABRIA